



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 27/02/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, in sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Presente
CHILESI BARBARA	Presente
DALBENI ANDREA	Assente
YAHIA SARA	Presente
MODENA PATRIZIA	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MANTOVANI DEBORA	Presente
ARVATI MASSIMO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Presente
DAL BOSCO DAVIDE	Presente
BARALDI MICHELE	Presente
BROGLIA SIMONE	Assente
GUASTALLA GIULIANO	Presente
SPERINGO ALFONSO	Presente
PINI ORNELLA	Presente
BORDINI PAOLO	Presente
LUISI PIERLUIGI	Assente

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2021 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*";

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. n. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06.06.2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2020;

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	1,10
Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7). Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7), posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,63
USO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (L. 208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile, se sussistono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contratto di comodato deve essere registrato; ▪ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente ed avere dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; ▪ l'immobile non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). La presente agevolazione si applica anche alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) purché inserire nel contratto registrato. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/2019)	1,10
USO GRATUITO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA: Per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.	0,60 per cento da applicare sul 100% della base imponibile
Per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale	0,50
Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività;	1,10
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,10
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni	0,96

(I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004 sono esenti dall'imposta)	
Aree fabbricabili	1,10
DETRAZIONI dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione si applica anche all'imposta dovuta per: - gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R., dalla Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Euro 200,00

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge n. 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- comma 761. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- comma 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;*

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti" permette di adeguare la modalità di calcolo per l'anno 2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella circolare: "(...) occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate (...)"

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

VISTA la Legge 29.12.2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025" pubblicata in G.U., Serie Generale n. 303 suppl. ordin. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1 comma 775 dispone "(...) *in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30 aprile 2023"*

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge, astenuti n. 1 (consigliere Bordini) e contrari n. 3 (consiglieri Pini, Guastalla e Speringo) su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE**, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2023, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	1,10
Abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7). Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo	0,63

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per categoria C/2, C/6, C/7), posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	
<p>USO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (L. 208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile, se sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contratto di comodato deve essere registrato; ▪ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente ed avere dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; ▪ l'immobile non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). <p>La presente agevolazione si applica anche alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7) purché inserire nel contratto registrato. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/2019)</p>	1,10
<p>USO GRATUITO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA: Per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.</p>	0,60 per cento da applicare sul 100% della base imponibile
Per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati da A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale	0,50
Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività;	1,10
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,10
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni (I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D.Lgs 99/2004 sono esenti dall'imposta)	0,96
Aree fabbricabili	1,10

DETRAZIONI dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione si applica anche all'imposta dovuta per: - gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R., dalla Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; - l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Euro 200,00
---	--------------------

2. **DI DARE ATTO** che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2023, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad Euro 2.368.600,00;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2023;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 e nelle more di quanto previsto dal Decreto MEF del 20/07/2021, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;
5. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (consigliere Bordini), contrari n. 3 (consiglieri Pini, Guastalla e Speringo), espressi nelle forme di legge con votazione separata, su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*